

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

I FIERRI DEL MESTIERE

Clausole vessatorie al bando, ecco il nuovo controllo amministrativo

Che nei rapporti tra imprese e consumatore non siano ammesse clausole vessatorie (quelle bandite dagli artt. 33 e seguenti del Codice di Consumo) non è certo una novità. Ciò che è nuovo è che dal settembre del corrente anno è sensibilmente aumentata la probabilità di una pubblica sanzione per l'accertata illegittima presenza di tali clausole nella modulistica contrattuale predisposta dall'impresa. Si tratta di un nuovo controllo, questa volta di natura amministrativa, introdotto dal Decreto Crescitalia (dl 1/2012): il nuovo art. 37-bis del Codice del Consumo attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di dare corso, anche d'ufficio, al vaglio della modulistica circolante destinata ai consumatori. Attraverso una fase istruttoria, che include una consultazione pubblica rivolta, fra l'altro, alle associazioni consumeristiche, l'Agcm accerta l'eventuale vessatorietà delle clausole oggetto d'esame. In tal caso, contrariamente a quanto accade per le ulteriori competenze dell'Agcm (pratiche scorrette, pubblicità ingannevole o comparativa), nessun ordine di inibitoria o di adeguamento delle clausole viene impartito e nessuna sanzione economica viene comminata. Si tratta dunque di un controllo improduttivo di effetti e

rischi per l'impresa destinataria? No di certo. L'Autorità, è vero, non irroga sanzioni ma è anche vero che l'effetto latamente sanzionatorio viene perseguito in altra forma: l'Agcm pubblica infatti il provvedimento e ne ordina altresì la diffusione al pubblico, a cura e spese dell'impresa destinataria, secondo le modalità ritenute più idonee. Una classica sanzione reputazionale.

Gli effetti della pubblicità del provvedimento negativo non vanno sottovalutati. Oltre al discredito sociale, che incide direttamente sulla fidelizzazione della clientela, la pubblicazione del provvedimento dell'Autorità potrà tramutarsi in un volano per l'avvio di plurime azioni (individuali, collettive e promosse da associazioni consumeristiche) avanti il giudice ordinario, competente sia a pronunciare l'inibitoria all'utilizzo per il futuro delle clausole censurate dall'Autorità sia a dichiararne la nullità, anche per il passato. Potranno fioccare pretese restitutorie e/o risarcitorie dei singoli consumatori nei confronti dell'impresa per aver quest'ultima fatto valere, anche per il passato, clausole negoziali poi bocciate dall'Autorità: si pensi, per esempio, all'applicazione di penali, alle ipotesi di esclusione della responsabilità del

professionista, ovvero all'esercizio da parte dell'impresa di un diritto di recesso non bilateralmente riconosciuto. Si tratta, in definitiva, di conseguenze con un impatto economico assolutamente significativo, il cui verificarsi, alla luce del nuovo controllo amministrativo, è oggi senz'altro più probabile rispetto al passato.

Mai come in questo caso appare oggi raccomandabile un'attivazione volta a un check preventivo sulla modulistica contrattuale delle imprese che si rivolgono al mondo consumeristico. Senza escludere quei settori (quale quello bancario, assicurativo e finanziario) per i quali, almeno entro i pur sempre più ristretti margini di autodeterminazione negoziale ancora disponibile, non può essere esclusa la competenza amministrativa dell'Agcm in tema di clausole vessatorie. Vale dunque la pena giocare in anticipo e trasformare un possibile e non irrilevante rischio in un atout di natura commerciale, capace di valorizzare, agli occhi del pubblico, l'equità e la trasparenza dell'impresa. Un valore aggiunto, su cui oggi investire appare, più che opportuno, quasi necessario. (riproduzione riservata)

Franco Estrangeros
estrangeros@ghidini-associati.it